

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 14 aprile 2022, n. 142 Società "Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l." di Cassano delle Murge (BA). Estensione, ai sensi degli articoli 3, comma 3, lett. c) e 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'accreditamento istituzionale per la branca di Patologia Clinica del "Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.", al punto prelievo autorizzato di Sannicandro di Bari (BA).

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*";

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "*Definizione procedure specialistica ambulatoriale*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, riceve la seguente relazione.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La società "*Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.*" è titolare del laboratorio di analisi cliniche con sede in Cassano delle Murge alla Via Gramsci n. 4, accreditato ex L.R. n. 4/2010, art. 12, commi 2 e 3 e con D.D. n. 180 del 26/07/2017.

La L.R. n. 9/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*" e s.m.i. stabilisce all'art. 3, comma 3, lett. c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul*

*procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*

Con nota prot. n. 140961 dell'11/11/2021 ad oggetto "Richiesta nulla osta. Riscontro Vs. richiesta del 08/11/2021", trasmessa a mezzo Pec in pari data al Legale rappresentante della società "Centro Diagnostico" Medicina di Laboratorio S.r.l." e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, al Responsabile SUAP del Comune di Sannicandro di Bari, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del SISP Area Sud dell'ASL BA, il Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA ha rappresentato tanto segue:

*"Con nota Pec del 08/11/2021 e relativi allegati, acclarati in pari data al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 139369 e che, per completezza di informazione, si allegano alla presente, la S.V., in qualità di legale rappresentante del "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l." sito in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, struttura privata accreditata per la branca di Medicina di Laboratorio, afferente ai sensi della DGR n. 736/2017 all'Aggregazione di Rete "SVEVIALAB – Rete di Laboratori di Analisi Cliniche in Terra di Bari", ha trasmesso l'atto dirigenziale n. 687 del 29/10/2021 con cui il Comune di Sannicandro di Bari (BA) ha rilasciato a codesta Struttura, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per l'attivazione di un punto prelievi di analisi cliniche in Sannicandro di Bari (BA) al Vico III di Corso Vittorio Emanuele III.*

*Sulla scorta della su citata autorizzazione Comunale, la S.V. ha formulato a questa ASL richiesta di preventivo nulla osta per poter esercitare nel predetto punto prelievi autorizzato all'esercizio, prestazioni specialistiche con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto del tetto di spesa invalicabile di remunerazione attribuito al "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio srl".*

*Orbene il comma 11 dell'art. 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto per l'anno 2021 da codesta Struttura per il tramite del soggetto erogatore della Rete "SVEVIALAB – Rete di Laboratori di Analisi Cliniche in Terra di Bari" e identificato con prot. n. 61245 del 06/05/2021 recita testualmente che "L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01. Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale. In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile: "unità locale autorizzata al solo esercizio di prestazioni specialiste che in regime libero professionale, con oneri a totale carico dell'assistito". Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale."*

*Pertanto, in conformità alle suddette prescrizioni contrattuali, si esprime formale diniego alla richiesta di nulla osta formulata dalla S.V. e in epigrafe richiamata. (...)",*

allegandovi:

- Parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud dell'ASL BA per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Centro prelievi della società "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l.";

- Autorizzazione all'esercizio n. 291 del 29/10/2021 del punto prelievo rilasciata dal Comune di Sannicandro di Bari con il quale il Responsabile della Sezione Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio ha determinato, *inter alia*, di "RILASCIARE alla società Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio Srl da Cassano delle Murge (BA) l'autorizzazione all'esercizio per l'attivazione di un punto prelievi di analisi cliniche in Sannicandro di Bari al Vico III di Corso Vittorio Emanuele III ai sensi della Legge Regionale 9/2017 e ss.mm.ii., fermo restando gli obblighi, tutti indicati nei pareri citati in precedenza ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;"
- Richiesta del legale rappresentante della società "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l." all'ASL BA, acquisita con prot. n. 139369 dell'08/11/2021, di nulla osta per poter esercitare nel Centro prelievi prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR.

Con Pec del 05/12/2021 il legale rappresentante della società "Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l." ha trasmesso alla scrivente istanza di pari data con quale ha chiesto "il rilascio dell'accreditamento per la seguente Struttura Sanitaria/ le Seguenti Strutture sanitarie:

*Denominazione struttura CENTRO PRELIEVI*

*Ubicata in SANNICANDRO DI BARI (Pr BA)*

*Corso Vittorio Emanuele III Nr 163",*

dichiarando che "la struttura/studio denominata CENTRO PRELIEVI è autorizzata con atto/i del Comune di SANNICANDRO n. 687 del 29/10/2021 e ne ha mantenuto i requisiti", allegandovi, oltre alla documentazione già trasmessa dall'U.O.G.R.C. dell'ASL BA con la sopra riportata nota prot. n. 140961 dell'11/11/2021, anche l'attestazione del Responsabile Sezione Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio del Comune di Sannicandro di Bari per cui, "ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge Regionale Pugliese 9/2017, per quanto di propria conoscenza il territorio di Sannicandro di Bari, ai sensi dell'art. 8 comma 7 della predetta Legge Regionale, risulta "zona carente" in cui non insistono strutture di laboratorio e/o altri punti prelievo, entro un raggio di quattro km lineari dalla sede del punto prelievo."

Posto quanto sopra;

atteso che:

- l'art. 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che "Il laboratorio di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona carente, come definita dall'articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede;"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 ("Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati" – Approvazione del nuovo modello organizzativo) dispone che "Il punto prelievo esterno (PPE) deve essere istituito ed autorizzato con la stessa procedura prevista per le strutture sanitarie e può essere richiesto, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa regionale in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento";
- il punto prelievo di Sannicandro di Bari deve intendersi quale articolazione funzionale del laboratorio analisi accreditato sito in Cassano delle Murge della società "Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l.", e che pertanto, ai fini dell'estensione al medesimo punto prelievo dell'accreditamento già posseduto, devono essere verificati i requisiti di accreditamento;

considerato che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione

regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;

- all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

Con nota prot. n. AOO\_183/3878 del 23/02/2022 la scrivente Sezione ha invitato “il dipartimento di prevenzione dell'ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della l.r. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il punto prelievo esterno di Sannicandro di Bari (BA) - Vico III di Corso Vittorio Emanuele III del laboratorio di analisi cliniche “Centro Diagnostico – Medicina di Laboratorio S.r.l.” di Cassano delle Murge (BA), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento alla Sezione B.01.02. del R.R. n. 3/2010, come modificata dal R.R. n. 9/2018”.

Con nota prot. n. 5193 del 24/03/2022, trasmessa a questa Sezione e, per conoscenza e al Legale Rappresentante della “Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP – Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha comunicato quanto segue: “Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all'incarico conferito dalla Regione Puglia- Assessorato alle Politiche della Salute, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Sanità Pubblica ad eseguire una verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, alla Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n. 9/2018, del punto prelievi esterno, della società in epigrafe emarginata, presso la sede ubicata in Sannicandro di Bari (BA) al vico III di Corso Vittorio Emanuele III nr. 163-165, si comunica che in data 11.03.2022, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.

Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti di cui alla Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n. 9/2018. Contestualmente sono state compilate le griglie di valutazione dei requisiti innanzi citati.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- Valutata la documentazione trasmessa, a mezzo pec in data 07.03.2022 e 11.03.2022, dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 11.03.2022;
- Verificato il possesso dei requisiti di cui alla Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n. 9/2018;
- si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento di un

**PUNTO PRELIEVO ESTERNO DI ANALISI CLINICHE**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione         | CENTRO DIAGNOSTICO-MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L. |
| Titolare              | CENTRO DIAGNOSTICO-MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L. |
| Legale rappresentante | VAIRA ANTONIO-AMMINISTRATORE                      |

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sede legale        | VIA A. GRAMSCI N. 4-CASSANO MURGE (BA)                                       |
| Sede operativa     | VICO III di CORSO VITTORIO AMANUELE III NR. 163-165 SANNICANDRO DI BARI (BA) |
| Attività           | PUNTO PRELIEVO ESTERNO DI ANALISI CLINICHE                                   |
| Ricettività        | ***                                                                          |
| Natura giuridica   | PRIVATA                                                                      |
| C.C.N.L. applicato | ***                                                                          |

*Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della LR. 09/2017:*

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dr. PANSINI NICOLA     |                                                                           |
| Nato il                | (OMISSIS)                                                                 |
| domicilio              | (OMISSIS)                                                                 |
| laurea                 | MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' BARI - 12.07.1977                        |
| specializzazione       | BIOLOGIA CLINICA UNIVERSITA' BARI - 21.07.1986                            |
| specializzazione       | EMATOLOGIA GENERALE (CLINICA E LABORATORIO) UNIVERSITA' BARI - 07.11.1980 |
| abilitazione           | MEDICINA E CHIRURGIA- UNIVERSITA' BARI - 1977/0                           |
| Iscrizione albo/ordine | BARI -N. 4965-30.12.1977                                                  |

*In allegato si trasmette fascicolo istruttorio in formato elettronico, composto da:*

1. *Planimetria scala 1:100 corredata di relazione tecnico-descrittiva asseverata riportante superfici e destinazione d'uso dei singoli ambienti;*
2. *Certificato di agibilità ASL BT*
3. *Elenco del personale medico, non medico, ausiliario ed amministrativo in servizio presso la struttura;*
4. *Dichiarazione sostitutiva per le attrezzature ubicate presso la struttura;*
5. *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Direttore Sanitario, con contestuale accettazione dell'incarico;*
6. *Griglie per la verifica dei requisiti della Sezione B.01.02 del R.R. 3/2010 come modificata dal R.R. n. 9/2018."*

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si propone di rilasciare in capo alla Società "Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l." con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, in persona del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'estensione dell'accreditamento istituzionale per la branca di Patologia Clinica al punto prelievo autorizzato in Sannicandro di Bari (BA) al vico III di Corso Vittorio Emanuele III nr. 163-165, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi

*occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare in capo alla Società *"Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l."* con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via Gramsci n. 4, in persona del Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'estensione dell'accreditamento istituzionale per la branca di Patologia Clinica al punto prelievo autorizzato in Sannicandro di Bari (BA) al vico III di Corso Vittorio Emanuele III nr. 163-165, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della *“Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.”*, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della società *“Centro Diagnostico - Medicina di Laboratorio S.r.l.”* con sede legale in Cassano delle Murge – Via Gramsci n. 4;
    - al Direttore Generale dell'ASL BA;
    - al Direttore dell'U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
    - al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);
    - al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)